



**CAMPAGNA CONTRO L'ILLEGALITÀ E LE
CONSEGUENZE DELLA LEGGE 107**

IL SALVADOCENTI



**Vademecum pronto all'uso...
... per far fronte ad ogni abuso**

“Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali

e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro..”

Perché questo Vademecum?

Anche la legge 107, quella che ha dato vita alla “cattiva scuola”, non ha cancellato del tutto la democrazia collegiale nei nostri istituti. Infatti, nel comma 78, si legge: “per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, **nel rispetto delle competenze degli organi collegiali**, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali”. Inoltre, nonostante le pesanti invasioni in materia contrattuale della chiamata nominativa e del bonus di merito, il CCNL e i contratti integrativi – compresi i contratti d’istituto – ci offrono ancora margini di manovra e di resistenza. Ciononostante, negli ultimi anni, in molte, troppe, scuole sono stati i docenti e gli ATA, con silenzi e atteggiamenti passivi a permettere che anche i diritti ancora esistenti si trasformassero in concessioni, o, più semplicemente, sparissero. Facendo esclusivo riferimento alle norme vigenti, proviamo a 'rinfrescarci la memoria', convinti che non c'è democrazia senza esercizio dei diritti e, al tempo stesso, non c'è limite al peggio se non si oppone resistenza e si pratica il conflitto in forme collettive.

Siamo convinti che solo dalle scuole può ripartire la lotta contro le misure prese dal Governo: se i collegi docenti, unitariamente, decidono di non collaborare alla distruzione della scuola pubblica allora ci sarà la possibilità di ottenere qualcosa. Non lasciamo il nostro destino (e il destino della scuola pubblica) ai vari burocrati di Cgil, Cisl e Uil, Snals, Ugl, che, ed è bene sottolinearlo, hanno lanciato l’anno scorso un segnale di smobilitazione facendo passare quasi un intero anno senza proclamare uno sciopero sia per contrastare la 107, sia sul contratto (ricordiamo tutti il grandissimo sciopero del 5 Maggio 2015), cercando di “trattare” su singole questioni (vedi mobilità, valutazione...) ottenendo dei risultati nulli, se non dannosi.

Diffondiamo questo vademecum nelle scuole: è necessario che i colleghi conoscano la normativa, i loro diritti ma, soprattutto, che inizino a contrastare (con atti assolutamente legittimi) l’arroganza di alcuni dirigenti scolastici.

Già dai primi collegi dei docenti denunciavamo tutte le situazioni di illegalità:

- numero eccessivo di alunni nelle classi
- le cattedre oltre le 18 ore
- carenze nella situazione igienica
- non osservanza delle norme di sicurezza
- non corretta osservanza dell’obbligo di sorveglianza

- smembrare le classi e smistare gli alunni in altre o dislocare il docente di sostegno in caso di assenze del personale docente
- mancato pagamento delle attività aggiuntive
- mancato pagamento degli stipendi ai supplenti
- l'utilizzazione delle ore di insegnamento eccedenti l'orario frontale (ex-compresenze) delle maestre;
- prevedere entrate posticipate o uscite anticipate degli alunni;
- affidare la sorveglianza ai collaboratori scolastici (tranne che per brevi periodi)
- non concessione dei permessi.

Cosa fare?

1) Non accettare le cattedre superiori alle 18 ore

Innanzitutto bisogna ricordare che l'assegnazione delle cattedre ai docenti è normata dal Decreto legislativo 297/94 art. 7:

Il Collegio dei Docenti: "formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto".

Da molti anni oramai è diventata prassi che i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti di ruolo un orario cattedra superiore alle 18 ore. **E' bene sapere che tutto ciò è illegittimo se non c'è l'ok da parte del docente.**

E', quindi, necessario che il docente in questione rifiuti la cattedra e se così non fosse è importante che gli altri colleghi facciano "pressione" sul docente affinché non si renda responsabile dell'"eliminazione" dei precari **(ogni 3 docenti che accettano 6 ore aggiuntive un precario rimane disoccupato!!!).**

Ma è possibile rifiutare una cattedra superiore alle 18 ore?

E' necessario, oltre che possibile: basta presentare al dirigente scolastico l'ALLEGATO 1 e proporre al collegio dei docenti la mozione (fac-simile) ALLEGATO 1Bis

2) Non sostituire i colleghi assenti

Tutte le scuole sono nel caos: altro che organico dell'autonomia e potenziamenti vari. Il dato di fatto che anche quest'anno (anzi dai dati che abbiamo è ancora più evidente la difficoltà delle scuole ad iniziare l'anno scolastico con un organico sufficiente). Tutto ciò per effetto di una mobilità disastrosa (eufemismo..), per la riduzione (già in vigore da diversi anni) di tutte le ore di compresenza nel tempo pieno della scuola elementare e nel tempo prolungato della media e per la riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore nella scuola superiore. Tale situazione, caratterizzata dall'insufficiente finanziamento delle supplenze già in fase di predisposizione dei programmi annuali, è aggravata dai ritardi delle erogazioni, i quali provocano sempre più frequenti ritardi nei pagamenti delle supplenze.

Quando si assenta un docente si fa di tutto per trovare una soluzione:

- si utilizza il docente del potenziamento (allora non giochiamo con le parole, si abbia il coraggio di dire che i pochissimi docenti assegnati alle scuole servono esclusivamente per tappare i buchi altro che per potenziare l'offerta formativa!!!!)
- sdoppiamento delle classi con alunni, che si spostano da una classe all'altra;
- utilizzo della compresenza (docente di sostegno - Itp) per coprire le classi scoperte;
- si fanno entrare gli alunni dopo l'orario programmato di funzionamento della scuola o li si fa uscire durante le lezioni o prima del loro termine;

Per fare fronte alle assenze dei docenti si deve procedere sempre alla nomina del supplente per cui chiediamo ai colleghi e alle colleghe di non dare la disponibilità per la sostituzione degli assenti.

E contrastiamo quei dirigenti Scolastici che, per **non nominare** i supplenti, **si appellano** alla “**mancanza di fondi appositi**”. Infatti nella **Nota MIUR n° 3545 del 29-4-2009**, in risposta a quesiti relativi alla possibilità di conferire supplenze brevi anche in caso di esaurimento dei fondi appositi, viene confermato che, anche senza disporre momentaneamente di fondi specifici, **vanno in ogni caso conferite le supplenze brevi perché comunque va assicurato il diritto allo studio e l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione.**

3) In quale caso la scuola è tenuta a nominare il supplente?

La legge 107 prevede un cambiamento sulle supplenze brevi: Intanto già la legge di Stabilità del 2015, nell'art. 1, comma 333, introduceva il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare.

Ora si conferma che i posti del potenziamento introdotti dall'art. 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio

contrattualmente previsto e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 85, della sopra richiamata Legge 107/2015, tenuto conto degli obiettivi di cui al comma 7 dell'art. 1 della Legge citata, il dirigente scolastico **può** (non **DEVE!!!**) effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia (non solo del POTENZIAMENTO!!), che, in possesso del previsto titolo di studio di accesso, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

La questione non riguarda le scuole dell'Infanzia, per le quali non scatterà l'organico potenziato da quest'anno.

Si conferma, quindi, la volontà di risparmiare utilizzando quei docenti, che dovevano servire l'ampliamento dell'offerta formativa, come tappabuchi.

Ma, vista anche l'esigua disponibilità di docenti assegnata alle scuole, succederà spesso che non basterà "l'organico dell'autonomia" a coprire le assenze del personale.

Allora cosa fare?

- Nella scuola **Primaria**, è necessario che il collegio dei docenti (come da CCNL art. 28 comma 5) deliberi che la programmazione riguardante *la quota oraria eccedente l'attività frontale (ex compresenze)* è destinata ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri. Se, nonostante la delibera del collegio dei docenti, si viene invitati a supplire i colleghi assenti, è necessario richiedere un **ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO (ALLEGATO 3)**, a cui far seguire eventualmente un rifiuto attraverso rimostranza scritta e motivata (**ALLEGATO 4**). Nel caso in cui, invece, tale programmazione non sia stata deliberata in sede collegiale, l'amministrazione scolastica può ricorrere all'uso della suddette ore per sostituire i docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni.
- Per quanto riguarda le scuole **Medie** e le **Superiori**, che l'uso dei docenti dell'autonomia per le supplenze fino ai 10 giorni è possibile, ma non obbligatorio in quanto subordinato al "perseguimento degli obiettivi" didattici del PTOF; che il limite dei 10 gg è inderogabile per cui non sono ammesse reiterazioni (comma 85); Nel caso in cui il dirigente scolastico vi "costringa" a supplire il/la collega, è necessario richiedere un **ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO (ALLEGATO 3)**, a cui far seguire eventualmente un rifiuto attraverso **rimostranza scritta e motivata (ALLEGATO 4)**. Rifiuto, peraltro, legittimo perché il Dirigente scolastico non può obbligarti a fare delle ore di straordinario: se la classe rimane scoperta dovrà andare lui stesso (ed

è sua la responsabilità) a garantire almeno la sorveglianza.

Ribadiamo, quindi, un concetto fondamentale: i/le colleghi/e , oltre a non dare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti oltre le 18 ore per non contribuire a peggiorare la già pesante crisi occupazionale che sta investendo i docenti precari della scuola, dovranno verificare/controllare che nella propria scuola i Dirigenti Scolastici attuino scrupolosamente quanto previsto dalla normativa.

4) L'organico dell'Autonomia

La recente Nota Miur sull' *"organico dell'autonomia"*, nella sua Premessa recita: *"la Legge 107/2015 si pone la finalità strategica di dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche"*, dando *"nuovo impulso agli elementi già presenti nel sistema nazionale di istruzione, frutto di oltre 15 anni di lavoro intenso e proficuo delle istituzioni scolastiche autonome. In tale prospettiva, l'introduzione dell'organico dell'autonomia costituisce uno degli elementi più innovativi"*.

Se per tutto il 2015 l'intero mondo della Scuola si è battuto contro questa legge, con la più grande adesione mai vista a uno sciopero indetto da tutte le organizzazioni sindacali, col boicottaggio dei quiz Invalsi, con lo sciopero degli scrutini, è perché era chiaro sin dall'inizio che essa rappresentava un ulteriore e decisivo passo verso quella che abbiamo chiamato la scuola-azienda.

Per far questo, la "Buona Scuola" realizza due condizioni essenziali:

1. consegna nelle mani del dirigente scolastico un potere che neanche la "Brunetta" era riuscito a dargli;
2. introduce la massima flessibilità attualmente possibile nell'utilizzazione dell'organico docente.

Per *evitare* una gestione monocratica e caotica del personale diventa, allora, sempre più importante che Collegi dei docenti, Consigli d'Istituto ed RSU definiscano in modo chiaro e autonomo criteri e proposte operative sull'utilizzo del personale docente, indispensabili per cercare di arginare i possibili abusi e le discrezionalità da parte del dirigente scolastico.

È importante per questo che i docenti entrino nel merito della composizione delle classi e dell'assegnazione alle stesse, dei criteri generali definiti in questa materia dal Consiglio di istituto, della trattativa di ogni singola istituzione scolastica, affinché la RSU contratti le modalità di utilizzazione del personale docente (*e del personale ATA*) in base ad un'equa distribuzione dei carichi di lavoro nell'uguaglianza dei diritti e dei doveri.

Di conseguenza nelle delibere collegiali occorre specificare :

- che la distribuzione delle cattedre tra i docenti dell'organico dell'autonomia deve tener conto della

titolarità su cattedra dei docenti già in ruolo alla data dell'entrata in vigore della legge 107 (art 1, comma 73), del conferimento dell'incarico "prioritariamente su posti comune e di sostegno vacanti e disponibili" dei titolari di ambito (comma 79) e, in generale, del diritto di tutti i titolari di ambito ad espletare pienamente la propria funzione di docente in attività di insegnamento ;

- che i docenti facenti parte di Istituti Comprensivi o accorpamenti di scuole, prima di poter essere utilizzati in un ordine di scuola diverso da quello di provenienza, abbiano assicurata "*una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124*", formazione che al momento ancora non esiste (comma 20);

- che l'utilizzo di docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, può avvenire solo se si è in possesso di titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso (comma 79);

- che l'uso dei docenti dell'autonomia per le supplenze fino ai 10 giorni è possibile, ma non obbligatorio in quanto subordinato al "perseguimento degli obiettivi" didattici del PTOF; che il limite dei 10 gg è inderogabile per cui non sono ammesse reiterazioni (comma 85);

- che nel PTOF va precisato che i docenti, in particolare quelli del "potenziamento", vanno utilizzati per gli obiettivi didattici individuati, escludendo esplicitamente o riducendo drasticamente l'uso per le supplenze.

A tale proposito ricordiamo che:

Il Collegio dei docenti (art. 7, comma 2, lett. b. dlgs. n. 297/1994): "*formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto*";

Il Consiglio di istituto (art. 10, comma 4, dlgs. n. 297/1994): "*indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi*";

La RSU (CCNL 2006/7, art. 6, lett. h, i) contratta le: "*modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni*

staccate e ai plessi..” Peraltro, il CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 15/6/2016 ribadisce in premessa *“che in data 10.5.2012 il nuovo protocollo d’intesa sul lavoro pubblico tra il Ministro della Pubblica Amministrazione, le Regioni, le Province, i Comuni e le Organizzazioni sindacali ha ribadito il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL vigente”*.

Allora, in questi contesti collegiali e contrattuali, è auspicabile adottare decisioni quanto possibile egualitarie, evitare di contribuire alla frammentazione del personale col rischio di acuire ulteriori contrasti tra pezzi di categoria proprio mentre si possono creare le condizioni per sviluppare una piattaforma capace di unificare tutte le istanze particolari che stanno emergendo dal marasma realizzato dalla *“Buona scuola”*.

5) Come ci si comporta quando ci viene chiesto di accogliere alunni di altre classi divisi per la mancanza di un collega?

Opporre un rifiuto netto; nel caso la richiesta venga reiterata, chiedere **L’ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO (ALLEGATO 3)** nel quale siano indicati: nomi e cognomi degli alunni da accogliere; classe di provenienza; eventuali allergie ambientali e/o alimentari; eventuali patologie che possano mettere a rischio l’incolumità dell’alunno stesso e/o degli altri alunni (con certificazione relativa ad eventuale somministrazione di farmaci salvavita, l’ubicazione degli stessi e le modalità di somministrazione corredata da autorizzazione ad agire in tal senso); l’indicazione di eventuali alunni portatori di handicap che usufruiscono del sostegno.

Se riteniamo che l’ordine di servizio sia illegittimo perché l’accoglienza di altri alunni nella classe pone problemi di sicurezza e/o lede il diritto allo studio allo studio sia degli alunni “distribuiti” sia di quelli che li “accolgono”, si presenta una **rimostranza scritta (ALLEGATO 5)**

6) Chi si assume la responsabilità degli alunni accolti in classe?

Se non è stato richiesto **L’ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO**, la responsabilità ricade interamente sul docente che li accoglie. Nel caso venga seguita la prassi di cui al punto precedente, la responsabilità è del Dirigente Scolastico, pur se il docente è tenuto ad assolvere al compito della vigilanza.

7) In caso di assenza dell’insegnante di classe, l’insegnante di sostegno è tenuta a sostituirla?

NO!! La nota AOODRPU prot. n. 7938 dell’11 Settembre 2009 emanata dalla Direzione Scolastica Regionale della Puglia vieta alle scuole di utilizzare gli insegnanti di sostegno come supplenti, per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, **della propria o di altre classi.**

I docenti di sostegno non possono essere utilizzati come tappabuchi per sostituire i colleghi assenti. La funzione di questi insegnanti, infatti, è quella di consentire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap. E non possono essere distratti da questa importante mansione per fronteggiare altre esigenze di servizio. Si tratta di un precedente interpretativo autorevole, che può essere fatto valere dagli interessati in sede di contenzioso anche giurisdizionale. L'ufficio ha spiegato ai dirigenti scolastici, alle associazioni e agli organismi rappresentativi degli alunni diversamente abili che l'insegnante di sostegno è lo strumento attraverso il quale lo stato realizza l'interesse pubblico all'integrazione scolastica dei disabili. E siccome l'integrazione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per i portatori di handicap, l'amministrazione non può comprimerlo o peggio disattenderlo, distraendo il docente di sostegno dalle sue funzioni istituzionali.

In tale ottica si collocano anche le circolari dell'USP di **Roma** (n. 153 del 13.10.1997), quella di **Napoli** del 30.3.1998(n. 202, prot. 17337) e quella dell'USP di Padova (PROT. N. 000447/C24 del 26 gennaio 2006)

Anche in questo caso, quindi, bisogna opporre un rifiuto netto; chiedere **L'ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO (ALLEGATO 3)** ed eventualmente contestarlo con una **rimostranza scritta (ALLEGATO 4)**

8) In caso di assenza dell'insegnante teorico, ITP è tenuto a sostituirlo?

NO!! La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (L. 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell'attività didattica e lede il diritto allo studio.

Anche in questo caso, quindi, bisogna opporre un rifiuto netto; chiedere **L'ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO (ALLEGATO 3)** ed eventualmente contestarlo con una **rimostranza scritta (ALLEGATO 4)**

9) Si è tenuti ad essere presenti a scuola nei giorni successivi all'attività didattica anche se non vi è stata una delibera del collegio dei docenti nel piano delle attività annuali relativa ai giorni in questione?

NO!! Tutti i nostri obblighi di lavoro sono regolati dal contratto collettivo nazionale, al momento, quello in vigore è il CCNL 2006-09, nient'altro può essere reso obbligatorio rispetto a quanto previsto nel contratto e gli impegni devono essere svolti in un arco di tempo che va dal primo di settembre al 30 giugno per un massimo di "fino" a 40 ore dell'art. 29 comma 2, più "fino" ad un massimo di altre 40 specificate all'art. 29 comma 3. (In tutto non più di 80 ore annue!!!). Dopo la fine delle lezioni infatti,

soprattutto in molte scuole primarie vige la regola di essere presenti comunque a scuola per fare altro di non ben definito (e che esula dagli obblighi professionali), con il pretesto che “sono comunque in servizio” fino alla fine di giugno. Il primo passo importante da fare è contare le ore già effettuate in base al piano annuale delle attività che è stato votato dal collegio dei docenti a settembre. ART. 28 ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO⁴. *Gli **obblighi** di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predisporre, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. **Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.*** Il piano non c’è? Il piano non è stato votato dal Collegio Docenti? Il piano è stato votato ma non include tutti gli impegni che vengono richiesti agli insegnanti dopo il termine delle lezioni? **Si tratta di una violazione contrattuale.** Se il piano esiste, occorre verificare che sia stato correttamente deliberato, esso deve indicare gli obblighi di servizio per le attività funzionali all’insegnamento così come previste nell’art. **29 del CCNL 2006-09**. Dalla norma si evince chiaramente e senza possibilità di interpretazione alcuna che **i docenti sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo di interruzione delle lezioni solo per le attività programmate e deliberate nel piano annuale delle attività** (piano che può subire modificazioni in corso d’anno solo con l’approvazione del collegio dei docenti art.28 comma 4 del CCNL). **Tutte le altre attività richieste non hanno carattere di obbligatorietà, non possono essere imposte, neppure nel caso fossero inserite nel Piano come ore, a pagamento, oltre le 40 perché tutte le ore aggiuntive sono facoltative.** Nel caso il Dirigente Scolastico insista nel considerare obbligatorie le ore aggiuntive (riunioni di commissioni, referenti, progetti ecc.), richiedere un ordine di scritto (**ALLEGATO 3**), al quale si risponde con atto di rimostranza motivato (**ALLEGATO 4**), se dopo l’atto di rimostranza l’ordine scritto verrà reiterato, allora è bene eseguire l’ordine, salvo poi riservarsi di richiedere il pagamento per il lavoro svolto.

10) Può il dirigente scolastico negare i permessi per motivi personale o familiari? Quanti giorni il docente ha a disposizione all’anno per questi permessi?

No!! I permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono normati dall’art. 15 comma 2 del CCNL 2006/2009 che recita: “*Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma*”. E’ evidente che la dizione “ha diritto” chiarisce, una volta per tutte che il dirigente scolastico non può negare il permesso. Lo stesso articolo chiarisce che i giorni fruibili per permessi per motivi personali o familiari **sono 9 (e non solo 3 come pensano molti dirigenti)** e quindi **per tali giorni non bisogna trovare i**

sostituiti perché permessi sono retribuiti, cioè a carico dell'istituzione scolastica. Chiaramente se i 6 giorni (a cui fa riferimento l'art.15 c.2) sono fruiti come permessi non potranno essere fruiti come ferie (ALLEGATO 6). I permessi sono fruibili anche dal personale a tempo determinato ma non sono retribuiti.

11) E'obbligatorio per le scuole attivare l'ora alternativa all'insegnamento della religione?

SI!! La Circolare Ministeriale n. 59 del 23 Luglio 2010 riporta chiaramente che *“Si richiama l'attenzione sulla necessità che deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati”*.

Dello stesso avviso un importante pronunciamento del tribunale di Padova **del 30 luglio 2010**.

12) Entro quale termine devono essere retribuite i compensi previsti dal contratto integrativo d'Istituto?

Come previsto dall'Art. 6 comma 4 del CCNL 2006/2009 *“I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto”*.

In molte scuole non sono ancora state liquidate le attività svolte negli anni passati. E' necessario, quindi, intervenire per recuperare le spettanze dovute. Bisogna, innanzitutto, fare una richiesta formale di pagamento degli arretrati (ALLEGATO 7). Nel caso in cui l'amministrazione non paghi ci si può rivolgere alle nostre sedi per procedere all'ingiunzione di pagamento comprensiva degli interessi maturati.

13) Cosa fare se il numero di alunni per classe è superiore alla capienza dell'aula?

La normativa attualmente vigente in materia, prevede:

1) Ai fini della sicurezza anti-incendi, in una aula “..il **massimo** affollamento ipotizzabile è fissato in **26 persone/aula...**” (art. 5.0 del D.M. 26 agosto 1992 : “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”). La stessa normativa prevede però che tale limite può essere superato, a condizione che:

a) “..le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 metri ed aprirsi in senso dell'esodo quando il numero massimo di persone sia superiore a 25 (art. 5.6 del succitato decreto e Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del Ministero dell'Interno-Dip. dei vigili del fuoco,del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi)

b) ci sia una ”..apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività..” (nella

fattispecie il Dirigente Scolastico e/o l'Ente, Comune o Provincia, proprietario dei locali) che indichi il numero di persone effettivamente presente nell'aula (sempre art. 5.0 del succitato decreto) ;

c) ci sia un “..modesto incremento numerico..” (non meglio quantificato) rispetto al limite di 26 (*parere Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del Ministero dell'Interno-Dip. dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi*) ;

2) Ai fini della funzionalità didattica e dell'agibilità delle aule “...per ogni persona (docente, alunno) presente in una aula, deve essere garantita un'area netta di **1,80** metri quadri nella scuola Materna, Elementare e Media e **1,96** metri quadri nella Superiore oltre ad una altezza minima di 3 mt “(D.M. 18 dicembre 1975 : “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”).

Ma se questa è la normativa vigente, è lampante come nelle scuole italiane ci sia, e non solo da adesso, una diffusa illegalità per quanto riguarda il numero massimo di alunni presente nelle aule.

A colleghi/e chiediamo di:

- Effettuare (individualmente e/o in gruppi di lavoro) le rilevazioni delle dimensioni delle aule (superficie in mq, altezza), nonché della larghezza delle porte e del loro verso di apertura ;
- Per ogni aula fare due comunicazioni indirizzate al Dirigente Scolastico e p.c. a: ASL (servizio SPRESAL), USP, Responsabile della sicurezza, RLS, RSU, Enti proprietari dei locali, VV.FF. (**ALLEGATO 8**: in relazione alle norme anti-incendi ed indipendentemente dalla superficie dell'aula da fare per le aule con porta di accesso larga meno di 1,20 mt e/o che si apre verso l'interno, per non far mettere più di 25 persone ; **ALLEGATO 8 BIS**: in relazione alle norme anti-incendi ed indipendentemente dalla superficie dell'aula da fare per le aule con porta di accesso larga più di 1.20 mt e che si apre verso l'esterno, per far rispettare le condizioni previste per mettere più di 25 persone; **ALLEGATO 9**: in relazione alla funzionalità didattica e l'agibilità dell'aula dipendente dalla superficie dell'aula, per tutte le aule, per far rispettare la “densità di affollamento” - n° massimo di persone/aula in relazione alla sua superficie)

14) Cosa fare se si riscontrano carenze igieniche e di sorveglianza nella scuola?

Non era mai successo nella storia della scuola italiana che venissero a mancare agli istituti scolastici i finanziamenti per il funzionamento didattico e amministrativo, la cosiddetta “dotazione ordinaria”. Si tratta dei soldi che servono per le spese di ordinaria gestione (dalle fotocopie al materiale di cancelleria, alle spese telefoniche non coperte dai Comuni, al materiale di pulizia, ecc.). In pratica di ciò che serve

alle scuole per poter funzionare decentemente.

Con la circolare n. 9537 del 14 Dicembre sul programma annuale 2010 la Gelmini ha ridotto ulteriormente i finanziamenti alle scuole ricorrendo ad un artificio contabile: le spese per il funzionamento e per le supplenze sono state messe in un unico “calderone” e così le scuole per chiamare i supplenti saranno costrette a prosciugare il fondo. L'intento, nella logica della privatizzazione del servizio, è quello di chiamare studenti e genitori a contribuire sempre di più alle spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole.

Ma non c'è limite al peggio. La stessa circolare prevedeva che il costo per il servizio di pulizia doveva essere ridotto, a partire dal primo gennaio 2010, del 25 per cento. Insomma, un quarto in meno rispetto al pattuito. O, per dirla con le parole del ministero dell'istruzione, doveva essere contenuto *«ad un massimo del 75 per cento di quello concordato e la rimanente somma è destinata alle spese per supplenza, funzionamento ed esami di Stato»*. E per imporre alle imprese di pulizia questo drastico taglio la Gelmini si appella ad un regio decreto del 1923: o le cooperative e le imprese si adeguano e licenziano oppure rescindono il contratto.

L'obiettivo è, quindi, costringere le cooperative e le imprese che hanno in appalto il servizio a tagliare posti di lavoro e scaricare gran parte di questo lavoro sui collaboratori scolastici aumentandone i carichi di lavoro e stravolgendone orari, norme contrattuali e perfino diritti, come il diritto alla pausa, tutelati dallo Statuto dei Lavoratori. Tutto ciò anche a detrimento dei compiti sempre più complessi e importanti che i collaboratori scolastici svolgono, come l'accoglienza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, la vigilanza e l'assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche, l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Come Cobas ci batteremo con tutte le nostre forze, anche con le nostre RSU, per impedire ai dirigenti scolastici di aumentare il carico di lavoro dei collaboratori scolastici.

15) Accesso agli atti

Tar Toscana – Sentenza n. 656 del 28 marzo 2012

Ogni docente ha il diritto di accedere ai verbali degli Organi Collegiali di cui fa parte, essendo qualificabile “come interessato, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990”, essendo portatore di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.

16) Assemblee studentesche

La normativa non prevede alcun obbligo di presenza dei docenti alle assemblee di istituto degli studenti, nei giorni di svolgimento dell'assemblea studentesca e in assenza di riunioni collegiali appositamente programmate. All'assemblea di classe o di istituto, in base alla normativa, "possono assistere, oltre al preside o un suo delegato, i docenti che lo desiderino".

<http://www.istruzione.it/urp/assemblee.shtml>,

17) Attività di carattere collegiale

art. 29 CCNL

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, **fino a 40 ore annue**;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un **impegno fino a 40 ore annue**;
- c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

18) Contributi volontari degli studenti

nota MIUR 593 del 7 marzo 2013

“Il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione [...] ricomprende i primi tre anni dell’istruzione secondaria superiore [...] la frequenza per le sole classi IV e V della scuola secondaria di secondo grado è subordinata esclusivamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali. Nessuna ulteriore capacità impositiva viene riconosciuta dall’ordinamento a favore delle istituzioni scolastiche. [...] Qualunque discriminazione ingiustificata a danno degli studenti derivante dal rifiuto di versamento del contributo in questione [...] risulterebbe del tutto illegittima e gravemente lesiva del diritto allo studio dei singoli”.

19) Diritto alle ferie

art. 13 comma 9 e art. 15 comma 2 CCNL

Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un

periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

LE FERIE SONO UN DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO E CONTRATTUAMENTE TUTELATO !

Si sta verificando in alcune scuole una lesione del diritto alla fruizione delle ferie. E' opportuno ricordare che le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito e contrattualmente tutelato. Esiste una normativa contrattuale (art.13 e art.15 del Contratto Nazionale attualmente in vigore) che tutela i diritti dei lavoratori della scuola in tema di ferie e permessi retribuiti.

L'art. 13 del CCNL 2006-2009 contempla il diritto alle ferie per il personale docente ed ATA.

In particolare, secondo l'art. 13, comma 9, il diritto alla fruibilità, da parte del personale docente, dei sei giorni di ferie durante il periodo dell'anno scolastico non soggetto a sospensione delle attività didattiche, è espressamente subordinato *“alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e...alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi”* per l'amministrazione scolastica. **Dunque se i docenti chiedono giorni di ferie, con riferimento a questo articolo del Contratto Nazionale, il Dirigente può legittimamente subordinarne la concessione alle condizioni sopracitate.**

L'art. 15, comma 2, del CCNL 2006-2009 prevede testualmente che *“ A domanda del dipendente sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”*. **Se i docenti chiedono perciò, in base all'art.15, comma 2, un giorno di permesso retribuito o di ferie per motivi personali o familiari, accompagnando la richiesta con un'autocertificazione, il dirigente scolastico non può subordinarne la concessione alla possibilità di sostituire il personale ed alla condizione che non si determinino oneri aggiuntivi per l'amministrazione.**

Non si tratta perciò di contrattare privatamente con il Dirigente Scolastico la richiesta e l'accoglimento della richiesta caso per caso, come se la fruizione delle ferie dipendesse da una discrezionale elargizione del capo d'Istituto. Si suggerisce invece la procedura formale della richiesta protocollata (accompagnata dall'autocertificazione) alla quale il Dirigente Scolastico è tenuto a dare una risposta formale scritta.

Su questo tema non vi è più neanche alcuna occasione di contenzioso perché in tutti i casi in cui i

dirigenti scolastici avevano negato giorni di ferie o permessi per motivi personali o familiari, richiesti dai docenti in base all'art. 15, comma 2, e portati in giudizio, i giudici del lavoro hanno espresso nei loro confronti sentenza di condanna. E la stessa ANP suggerisce ora ai propri affiliati di evitare contenziosi al riguardo.

5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. **Se il collaboratore fruisce le ferie per periodi non inferiori alla settimana, ha diritto a complessivi 32 giorni all'anno, senza alcuna detrazione.**

20) Assegnazione docenti alle classi

L'assegnazione dei docenti alle singole classi è disciplinata dall'art. 396, 2° comma lett. D, del DLgs 297/94, che all'articolo 7, comma 2, alla lettera b) stabilisce che il collegio *“formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto”*.

L'art. 16 del DPR 275/99 – Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche prevede anche che *“2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”*. Quindi la procedura da seguire è la seguente: **il capo d'istituto “sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti” assegna i docenti alle classi rispettando sia i criteri indicati dal consiglio di Istituto sia le proposte formulate dal Collegio dei docenti.**

Nè il decreto Brunetta, che ha decontrattualizzato l'intera procedura (fino al 2010 e cioè prima che entrasse in vigore il “decreto Brunetta” l'assegnazione delle classi era materia di contrattazione sindacale a livello di istituto) , nè la legge 107 hanno annullato né modificato in qualche misura le disposizioni contenute nel TU del 1994. Dunque le competenze del consiglio di istituto e del collegio dei docenti restano interamente : **quindi se la continuità e l'anzianità e rientrano tra i criteri del consiglio d'istituto o le proposte del collegio il dirigente scolastico deve rispettare questi criteri a cui può derogare solo con un provvedimento adeguatamente e accuratamente motivato.** La nota MPI n.1144/80 afferma *“... che i criteri generali e le proposte hanno carattere preparatorio rispetto all'atto finale del direttore didattico/preside e, pertanto, sono **obbligatori** nel senso che, qualora manchino l'atto finale è **invalido**. I criteri generali poi, sono da considerare anche **vincolanti** ... Per quanto riguarda le proposte, invece, ... l'organo competente ad adottare il provvedimento formale dovrà*

sempre dare adeguata motivazione delle decisioni difformi dalla proposta ...". Considerazioni ribadite anche dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n.145/95.

Il dirigente scolastico, inoltre, non contratta più con la RSU d'istituto ma è **comunque tenuto alla informativa sindacale**.

21) Fruizione del diritto alla formazione

art. 64 CCNL

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati.

Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.

22) Opzione di minoranza

Nessun docente è obbligato a subordinare le proprie scelte didattiche alle decisioni del DS o del Collegio dei Docenti. **Art 3 comma 2 dpr 275/99**

Legge 107, comma 14: "Il piano [dell'offerta formativa] è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. **Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari**".

In sostanza, neanche la 107 può mettere in discussione la libertà di insegnamento, così come garantita dalla Costituzione, art. 33, "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento".

Con questo Vademecum cerchiamo di fornire alcuni strumenti essenziali per opporsi a questa “scuola della miseria”, a partire dalla quotidiana necessità di resistere a un uso dell’”Autonomia” che rischia solo di far degenerare il clima dentro le scuole (con Ds e Dsga che si credono i padroni delle ferriere) innescando anche una suicida competizione tra le scuole.

Fin dai primi giorni di settembre le delibere degli Organi collegiali e la contrattazione d’istituto dovranno definire, una molteplicità di aspetti relativi agli obblighi di lavoro e alle modalità di utilizzazione di docenti e Ata in rapporto al Pof.

Come già negli scorsi anni, le sedi locali Cobas sono disponibili ad intervenire, nelle situazioni in cui dovessero riscontrarsi abusi o atteggiamenti vessatori, a supporto e tutela dei singoli lavoratori, delle Rsu o degli Organi collegiali ... buon anno scolastico

ALLEGATI

ALLEGATO 1

**Al Dirigente Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
del**

al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale

**al Dirigente Scolastico
del**

Oggetto: reclamo avverso l'assegnazione di cattedra con orario settimanale superiore alle 18 ore

Il sottoscritto, nato a il, con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di, titolare in servizio presso il di è venuto a conoscenza, in data, che nell'organico docente del proprio istituto per l'a.s. 2016/2017 l'Amministrazione Scolastica ha formato cattedre della propria classe di concorso con oltre 18 ore di insegnamento settimanali.

Considerato che l'assegnazione di una cattedra così formata danneggerebbe lo scrivente costringendolo a un surplus di lavoro non richiesto, il sottoscritto dichiara espressamente che non intende svolgere alcuna ora di insegnamento oltre le 18 ore settimanali, con le seguenti motivazioni:

- l'art. 28 comma 5 del Ccnl 2006/2009 definisce in modo univoco che *“l'attività di insegnamento si svolge ... in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.”*

- l'art. 28 comma 6 del Ccnl 2006/2009 precisa che: *“negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi*

compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche”.

- l'art. 22 comma 4 della L. 448/2001 prevede che *“nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”.*

- l'art. 35 comma 1 della L. 289/2003 prevede che *“le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.”*

- l'art. 19 dello schema di Regolamento recante *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”* (trasmesso con Cm 38/2009) innova la materia solo con l'eliminazione della cosiddetta *“clausola di salvaguardia”*, ma anch'esso non ha previsto, (perché non poteva prevederlo) la possibilità di superare il limite delle 18 ore settimanali.

Inoltre si ricorda che in svariati recenti contenziosi giurisdizionali l'Amministrazione Scolastica è stata condannata dai Tribunali per aver illegittimamente costituito cattedre di insegnamento con oltre 18 ore, anche in insegnamenti, quali ad esempio scienze e disegno e storia dell'arte, per i quali i previgenti ordinamenti (previgenti perché non più in vigore) prevedevano la possibilità di costituire cattedre di 20 ore settimanali di insegnamento.

Infine, è opportuno ricordare alle SSL in indirizzo che le note Ministeriali dell'11 e del 21 maggio 2009, come è notorio non hanno alcuna valenza giuridico-normativa e, quindi, non possono trovare in alcun modo applicazione nelle procedure di costituzione delle cattedre le quali devono essere effettuate esclusivamente sulla base della normativa vigente succitata.

Tutto ciò premesso e considerato che nessuna norma prevede che sia possibile attribuire - senza il consenso dell'interessato e non rispettando la procedura prevista dall'art. 22 comma 4 della L. 448/2001 - una cattedra con orario di insegnamento superiore alle 18 ore settimanali, il sottoscritto chiede che le cattedre composte illegittimamente con oltre 18 ore settimanali di insegnamento siano ricondotte nell'ambito delle 18 ore obbligatorie.

Si segnala che in difetto si provvederà a presentare formale ricorso giurisdizionale.

In attesa di un Vostro urgente e formale riscontro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Data e firma

A cura di Cobas - Comitati di Base della Scuola

Proposta di Mozione per il collegio docenti per rifiutare le cattedre superiori alle 18

La strategia di attacco ai lavoratori della scuola anche quest'anno si articola sul tentativo di espulsione del precariato storico e sulla reale dequalificazione della scuola pubblica.

Dopo aver tagliato ulteriori posti di lavoro (150.000 in totale in 3 anni), dopo aver “saturato” tutte le cattedre a 18 ore e aver approvato un ulteriore, gravissimo, taglio agli stipendi, si sta tentando, come al solito, di spaccare i lavoratori della scuola e tornare ad imporre una forma di cottimo coatto

Questo avviene con il tentativo di l'orario di lavoro dei docenti a 24 ore

Circolano nelle scuole fogli che chiedono ai colleghi di ruolo la disponibilità ad effettuare orario aggiuntivo oltre le 18 ore di cattedra fino ad un massimo di 24 ore. Ogni 3 insegnanti che accetteranno questo lavoro aggiuntivo e sottopagato saranno responsabili per l'immediato dell'espulsione di un precario e nel medio periodo di un consistente taglio di cattedre che porteranno molti docenti a tempo indeterminato a ritrovarsi sovranumerari e in futuro, magari, anche senza lavoro dopo qualche tempo in mobilità.

Senza parlare dell'abbassamento della qualità dell'insegnamento conseguente all'aumento della quantità di lavoro. Si tenta di precarizzare ulteriormente il comparto scuola espellendo i precari storici e togliendo certezze e diritti a tutti i lavoratori.

Opponiamoci a questa manovra boicottando qualsiasi proposta di orario aggiuntivo.

Lanciamo la parola d'ordine chiara che la battaglia si costruisce per una salario europeo a parità di lavoro e per l'assunzione immediata dei precari.

NEANCHE UN'ORA IN PIÙ, NEANCHE UNA CATTEDRA IN MENO.

A cura di Cobas - Comitati di Base della Scuola

Allegato 2

Al Consiglio d'Istituto,

All'USP di _____

All'USR della _____

OGGETTO: Mozione del collegio docenti _____

Il collegio docenti _____, riunitosi in data _____, constata le seguenti carenze di organico:

- personale tecnico
- collaboratori scolastici, assistenti amministrativi
- docenti di sostegno
- docenti disciplinari

Le conseguenze sono:

- inevitabili difficoltà nella gestione dei laboratori
- inevitabili carenze nella sorveglianza
- inevitabile lesione del diritto allo studio di alunni diversamente abili
- aule con un numero di alunni inevitabilmente eccessivo in relazione sia alla normativa sulla sicurezza, che alla presenza di alunni diversamente abili e alla gestione proficua della didattica

Il collegio docenti denuncia altresì la grave situazione di bilancio d'istituto prodotta da:

- la mancata erogazione del fondo di funzionamento della scuola
- l'inadeguatezza del fondo d'istituto e dai ritardi nei finanziamenti pubblici dello stesso

Le inevitabili conseguenze sono:

- ritardi nell'attribuzione e/o nel pagamento delle supplenze
- carenze dei laboratori, delle strumentazioni e dei materiali di uso quotidiano
- carenze nella sorveglianza

- carenze e ritardi dei corsi di lingua italiana per gli studenti stranieri
- generale impoverimento della didattica

Preso atto che la situazione dell'istituto non è dissimile da quella delle altre scuole, il collegio docenti denuncia come intollerabili sia la situazione di incertezza in relazione al futuro della scuola, che le gravi violazioni del diritto allo studio ed il sensibile peggioramento della qualità dell'insegnamento e della formazione - indipendenti dai docenti e dal personale della scuola.

Per questo, i docenti rifiutano, per l'anno scolastico in corso, tutte le funzioni aggiuntive all'insegnamento

Data.....

A cura di Cobas - Comitati di Base della Scuola

al Dirigente Scolastico

del

Oggetto: richiesta ordine di servizio scritto

Il sottoscritto _____ in servizio presso _____ in qualità di _____ ritiene di non poter assolvere correttamente al servizio di sorveglianza richiestagli per il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____, pertanto

CHIEDE CHE

la S.V. proceda alla formulazione di **ordine di servizio scritto**.

Distinti saluti

A cura di Cobas - Comitati di Base della Scuola

al Dirigente Scolastico

del

Oggetto: rimostranza* scritta ai sensi dell'art. 17 del DPR 3/57 (se Docenti) oppure dell'art. 92 comma 3 lett. l) del Ccnl 2006/2009 (se Ata)

La/Il sottoscritto/o _____, ritenendo palesemente illegittimo _____ (specificare cosa e perchè) _____

presenta rimostranza scritta, ai sensi dell'art. _____, avverso la sua esecuzione.

Restando in attesa di una vostra risposta, e riservandomi un'eventuale azione giudiziale, con osservanza.

_____, _____
Distinti saluti

** L'art. 17 del Dpr 3/57, esplicitamente richiamato dall'art. 146 Ccnl 2006/2009, prevede che "l'impiegato cui venga impartito dal superiore un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza in forma scritta allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darne esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale".*

L'art. 92 comma 3 lett. l) del Ccnl 2006/2009 riconferma la stessa disciplina anche per il personale Ata aggiungendo l'illecito amministrativo tra le ragioni che impediscono l'esecuzione dell'ordine di servizio.

Quindi nel caso di ordini palesemente illegittimi (ad es. in contrasto con le delibere degli Organi Collegiali, con le norme contrattuali, coi regolamenti, codici) fare protocollare la breve lettera allegata

Solo nel caso l'ordine venga rinnovato per iscritto, e qualora la sua esecuzione non comporti un reato o un illecito amministrativo, bisogna eseguirlo, promuovendo successivamente un'azione giurisdizionale

A cura di Cobas - Comitanti di Base della Scuola

al Dirigente Scolastico

del

Oggetto: rimostranza ai sensi dell'articolo 17 del T. U. 3/1957

Il/La sottoscritta, _____ docente presso questa Istituzione scolastica, in riferimento all'ordine di servizio del _____ con la quale si chiede alla sottoscritta di accogliere nella propria classe gli alunni di altre classi, ritenendo tale ordine illegittimo, formula rimostranza ai sensi dell'articolo 17 del T. U. 3/1957, e chiede il rinnovo per iscritto dello stesso ordine, in quanto ritiene illegittima la disposizione ricevuta, che tra l'altro mette a rischio la sicurezza degli allievi e della/o scrivente. Oltretutto osserva che l'accoglienza in classe è motivo di distrazione per diversi allievi della propria classe, e in altre occasioni alcuni allievi hanno disturbato la lezione.

Il/La sottoscritta si riserva, qualora l'ordine sia rinnovato, di adire le vie legali per far valere i propri diritti.

Distinti saluti

A cura di Cobas - Comitati di Base della Scuola

al Dirigente Scolastico

del

Oggetto: Assenza per motivi personali o di famiglia

Il/la sottoscritto/a, nato/a..... il .. prov.
residente in ... via .. n. comune
di ... cap. . prov., assunto/a a tempo indeterminato in qualità
di in servizio presso

COMUNICA

ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Ccnl Scuola 2006/2009, di fruire di un permesso retribuito per i seguenti motivi personali o di famiglia, dal al compresi.

Allega/si riserva di allegare: autocertificazione.

In caso di diniego a fruirne, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90.

Distinti saluti

Data

Firma

A cura di Cobas - Comitati di Base della Scuola

al Dirigente Scolastico

del

OGGETTO: pagamento spettanze dovute.

La/il sottoscritta/o, dipendente a tempo presso questo Istituto per l'anno scolastico, avendo espletato i seguenti incarichi, per un totale di ore, chiede l'immediato pagamento delle spettanze dovute con i relativi interessi legali maturati e maturandi.

Ricordo, inoltre, come previsto dall'Art. 6 comma 4 del CCNL 2006/2009, che **“I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto”**.

In caso contrario la/il sottoscritta/o si riserva di rivolgersi alla competente sede giurisdizionale.

....., lì

Con osservanza

A cura di Cobas - Comitati di Base della Scuola

Allegato 8 (per tutte le aule con porta larga meno di 1.20mt e/o che si apre verso l'interno)

al Dirigente Scolastico

del

e p.c.

all'ASL (servizio SPRESAL)

di.....

I sottoscritti / il gruppo di lavoro / _____.

avendo rilevato che la porta di accesso alla/e aula/e _____ ha una larghezza inferiore a 1.20 metri e/o che non si apre nel senso dell'esodo, INVITANO/DIFFIDANO la s.v. , all'atto della formazione delle classi, a non prevedere/inserire nella/e aula/e suddette PIU'DI 24 ALUNNI, essendo 25 il NUMERO MASSIMO di PERSONE che la normativa vigente tassativamente prevede nel caso in oggetto (*art. 5.6 del D.M. 26 agosto 1992 : "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", ribadito dal parere Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del "Ministero dell'Interno-Dip. dei vigili del fuoco,del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi") .*

In attesa di un riscontro,

Data

Firma/e

A cura di Cobas - Comitati di Base della Scuola

Allegato 8 BIS (per tutte le aule con porta larga più di 1.20mt e che si apre verso l'esterno)

al Dirigente Scolastico

del

e p.c.

all'ASL (servizio SPRESAL)

di.....

I sottoscritti / il gruppo di lavoro / _____

INVITANO/DIFFIDANO la s.v. , all'atto della formazione delle classi,

1) a non prevedere/inserire nella/e aula/e _____ PIU' di 28 alunni, essendo l'aumento di 3 unità rispetto al “..massimo affollamento ipotizzabile” fissato in 26 persone/aula..” dalla normativa vigente (*art. 5.0 del D.M. 26 agosto 1992 : “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”*), il massimo ragionevole (+12%) di quel “modesto incremento numerico”che le autorità competenti consentono (*Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del Ministero dell'Interno-Dip. dei vigili del fuoco,del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi*)

2) in ogni caso, ad effettuare una apposita dichiarazione rilasciata sotto la Sua responsabilità e/o dell'Ente proprietario dei locali (Comune o Provincia) con l'indicazione del numero di persone previste/inserite ed effettivamente presenti nella/e aula/e in oggetto, se superiore al “..massimo affollamento ipotizzabile di 26 persone/aula..”, come prescrive la normativa vigente (*art. 5.0 del D.M. 26 agosto 1992 : “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”*)

In attesa di un Suo riscontro,

Data

Firma/e

A cura di Cobas - Comitati di Base della Scuola

al Dirigente Scolastico

del

e p.c.

all'ASL (servizio SPRESAL)

di.....

I sottoscritti / il gruppo di lavoro / _____,

avendo rilevato che la superficie della/e aula/e _____ è di _____ mq, INVITANO/DIFFIDANO la s.v. , all'atto della formazione delle classi, a non prevedere/inserire nella/e aula/e suddetta/e PIU'DI _____. ALUNNI, essendo infatti_____ (numero derivante da : superficie in mq / 1.80 per inf.-elemen.-media, 1.96 per scuola superiore) il numero massimo di persone in relazione alla superficie che possono essere presenti nella/e suddetta/e aula/e in base alla normativa vigente (*D.M. 18 dicembre 1975: "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica"*), per assicurare la funzionalità didattica e l'agibilità/abitabilità delle aule.

In attesa di un suo riscontro,

Data

Firma/e

A cura di Cobas - Comitati di Base della Scuola